ALL. A

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

GARA PER LA FORNITURA DI N.4 AUTOBUS A METANO CON PERSONALIZZAZIONE AD USO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI MOBILITÀ URBANA.

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DOTT. ING.
DE FELICE SERGIO
SEZIONE A
SETTORI: CIVILE E AMBIENTALE - INDUSTRIALE - DELL'INFORMAZIONE
N° ISCRIZ.:
16380

Art. 1 OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Le norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Oneri All. A, hanno per oggetto la stipula di un contratto per la fornitura di n. 4 autobus, da adibirsi al servizio pubblico di linea, ALIMENTATI A METANO, 2 dei quali di lunghezza compresa tra 6.700 mm e 7.400 mm. (con capienze di almeno 18 posti come specificato nel capitolato tecnico) e 2 di lunghezza non superiore a 8.000 mm (con capienze di almeno 32 posti come specificato nel capitolato tecnico).
L'importo complessivo a base di gara è di € 495.000,00 oltre IVA (Quattrocentonovantacinquemila/00).

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di modificare il presente capitolato speciale d'oneri Allegato A al fine di correggere eventuali errori, *motu proprio* o su segnalazione dei fornitori, per tutta la durata del procedimento. Ogni modifica sarà tempestivamente comunicata ai fornitori con pubblicazione sul sito aziendale e si provvederà, se del caso, al riaggiornamento dei termini di gara. L'esercizio di tale facoltà non comporterà alcun onere o penale per la Stazione Appaltante, né sarà considerata fonte di danno per i Fornitori.

Art. 2 PRESCIZIONI GENERALI

I veicoli offerti dovranno essere completamente rispondenti a tutte le norme di legge ed in particolare alle norme stabilite dai Decreti Ministeriali relativi a caratteristiche costruttive funzionali e di unificazione vigenti alla data della fornitura. Dovranno inoltre essere rispondenti a quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale, in tutta la documentazione di gara, a tutte le norme vigenti alla data della fornitura in materia di omologazione per essere ammessi alla circolazione stradale ed uniformarsi alle caratteristiche funzionali previste dai decreti del Ministero dei Trasporti, a tutte le norme previste dalla Regione Campania, ed in particolare:

- norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti in vigore alla data di consegna dei mezzi;
- norme vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore prodotte da veicoli a motore;
- D. Lgs. 187/2005 e smi in tema di esposizione del conducente alle vibrazioni.

Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche che gli autobus dovranno integralmente soddisfare sono descritte nel Capitolato Tecnico All. B.
Tutti i dati tecnici presentati in sede di offerta e che, essendo stati oggetto di valutazione, hanno contribuito all'aggiudicazione, si riterranno vincolanti per il Fornitore e confluiranno automaticamente nelle condizioni contrattuali, quali parte integrante delle stesse.
Successivamente alla presa di carico dei veicoli oggetto della fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al Fornitore, previo accordo economico, di intervenire sulla fornitura con eventuali aggiunte e/o adeguamenti qualora ciò si renda necessario a seguito di prestazioni legislative e/o regolamentari.

Art. 4 GARANZIA

I veicoli oggetto della fornitura devono essere coperti da garanzia integrale, franco Sede indicata dalla Stazione Appaltante per un periodo minimo di 2 anni con decorrenza dalla data di immatricolazione, senza limite di percorrenza, ad eccezione delle garanzie specifiche sotto indicate:
a) 10 anni per cedimenti strutturali (rotture e deformazioni) sia per l'autotelaio sia per la carrozzeria;
b) 10 anni per corrosione passante;

c) 6 anni per la verniciatura;
d) 10 anni per il pavimento (escluso il rivestimento);
e) 3 anni per l'impianto di condizionamento;
f) 2 anni per tutti i materiali di ricambio.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore è tenuto ad intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio degli autobus e del singolo particolare.
Nell'eventualità di presenza di apparecchiature, dispositivi, o particolari di costruzione diversa da quella del Fornitore, resta inteso che quest'ultimo ne risponderà integralmente e direttamente.
Nel caso di sostituzione di componenti difettosi con altri di evoluzione, a questi ultimi si applicherà una garanzia tale da completare le condizioni indicate in sede di offerta, con un minimo pari a quella usualmente prestata dal produttore.
Inoltre nel caso si verificassero ripetuti inconvenienti su più particolari uguali montati anche su di un solo autobus, il Fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese su tutti i veicoli della fornitura per eliminare, nel tempo più breve possibile, le cause delle avarie od inconvenienti manifestatisi.
Se l'inconveniente è da imputare a lacune di progettazione, il Fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese anche dopo il termine del periodo di garanzia.
Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati prelevando i veicoli dalla Sede Comunale a cura e spese del Fornitore o di Sua officina autorizzata nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e dovranno essere ultimati entro il termine massimo che sarà di volta in volta definito di comune accordo con i tecnici dell'Amministrazione comunale stessa per l'eliminazione delle deficienze e dei difetti denunciati.
Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine sopra stabilito, potrà richiedere il pagamento di una penale giornaliera pari allo 1,0‰ (unopermille) del prezzo del veicolo.
Gli interventi in garanzia che comportino comunque fermi dell'autobus superiori ai 3 giorni a partire dalla comunicazione via fax alla sede assistenziale del Fornitore comporteranno uno spostamento del termine di scadenza della garanzia stessa per un periodo pari a quello durante il quale l'autobus non ha potuto essere utilizzato a causa degli inconvenienti riscontrati. Si prega indicare eventuali estensioni di garanzia su particolari componenti o trattamenti del veicolo.
Le penali sono cumulabili.
La amministrazione acquirente si dichiara già da ora interessata a stipulare col Fornitore opportuno contratto per la gestione anche interna degli interventi di garanzia.

4.1 Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia
Il Fornitore dovrà disporre di un'apposita struttura organizzativa cui farà carico l'esecuzione delle prestazioni da effettuare nei periodi di garanzia. Si considerano parti essenziali di tale struttura:
- il Responsabile dell'Assistenza (RDA);
- Il Responsabile Tecnico della Commessa (RTC);
- la Struttura Tecnica (incaricata della esecuzione materiale degli interventi).

4.2 Responsabile dell'Assistenza
Il Responsabile della Assistenza (RDA) è la persona designata dal Fornitore ad agire in nome e per conto del Fornitore stesso per l'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni da effettuare in favore dell'Amministrazione acquirente nei periodi di garanzia.
Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione acquirente il nominativo del RDA al momento della consegna del primo veicolo.
I rapporti Fornitore - Amministrazione acquirente, siano essi di natura tecnica od amministrativa, che si rendano necessari per la corretta e completa esecuzione di detti obblighi e prestazioni,

saranno tenuti per il tramite del RDA, salvo quanto espressamente demandato al Responsabile Tecnico della Commessa (RTC) nel paragrafo che segue.

E' facoltà dell'Amministrazione acquirente richiedere, con semplice comunicazione scritta, debitamente motivata, la sostituzione del RDA indicato dal Fornitore.
L'Amministrazione acquirente si riserva altresì di comunicare al Fornitore il nominativo del Responsabile della Commessa (RDC), precisandone ambiti di competenza e responsabilità.

4.3 Responsabile Tecnico della Commessa
Il Responsabile Tecnico della Commessa (RTC) è la figura tecnica, dotata di specifica competenza nel settore dell'assistenza e della manutenzione degli autobus, incaricata dal Fornitore di visitare periodicamente l'Amministrazione acquirente per verificare, durante tutto il periodo di garanzia base, l'eventuale insorgere di problematiche di qualsivoglia natura ed attivare la Struttura Tecnica del Fornitore per arrivare alla rapida eliminazione delle stesse.
Il RTC potrà anche coincidere con il RDA.
Tale persona, essenziale per un buon funzionamento delle relazioni fra Amministrazione acquirente e Fornitore durante tutto il periodo di garanzia, contatterà il RDC dell'Amministrazione acquirente a intervalli periodici non superiori ad un mese di calendario, per fissare un incontro presso la sede della Stazione Appaltante e discutere lo stato ed il funzionamento dei veicoli in garanzia.
Di ciascuno di questi incontri (che comunque non dovranno essere inferiori a 3 (tre) per ogni semestre di garanzia base prevista) verrà redatto un verbale congiunto da RTC e RDC, che impegnerà il Fornitore ad intervenire presso l'Amministrazione acquirente per l'eliminazione di tutte le avarie e problematiche riscontrate.
E' facoltà dell'Amministrazione acquirente richiedere, con semplice comunicazione scritta, debitamente motivata, la sostituzione del RTC indicato dal Fornitore.

4.4 Struttura Tecnica
Per Struttura Tecnica si intende il complesso delle officine, personale ed attrezzature che il Fornitore intende dedicare alla esecuzione degli interventi in garanzia.
Il Fornitore dovrà precisare nella propria offerta le caratteristiche della Struttura Tecnica che metterà a disposizione dell'Amministrazione acquirente.
In linea di principio, il Fornitore potrà fare riferimento ad uno degli schemi operativi di seguito indicati, avendo comunque facoltà di formulare proposte alternative al fine di meglio corrispondere alle necessità dell'Amministrazione acquirente:
a) Esecuzione degli interventi presso officine e/o depositi dell'Amministrazione acquirente, con personale ed attrezzature messe a disposizione dal Fornitore. Tale schema operativo potrà essere dettagliato mediante uno specifico accordo che definisca e delimiti spazi da riservare al Fornitore e loro condizioni di utilizzo, gli orari di lavoro, il coordinamento delle misure di sicurezza ed igiene del lavoro come richiesto dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, nonché la regolamentazione degli accessi. L'accordo potrà inoltre prevedere una clausola che dia facoltà all'Amministrazione acquirente di rifiutare l'accesso nelle proprie sedi a persone non di suo gradimento.
b) Esecuzione degli interventi presso una struttura esterna (stabilimento, officina di Filiale o Concessionaria, ecc.) designata dal Fornitore. Per l'applicazione di tale schema, l'Amministrazione acquirente ha facoltà di rifiutare la struttura indicata, a seguito di opportuno confronto con il RDA ovvero con il RTC. In ogni caso, il Fornitore ha l'obbligo di provvedere, a sue spese, al trasferimento dei veicoli dalla officina o deposito di riferimento dell'Amministrazione acquirente alla struttura esterna.
c) Esecuzione degli interventi da parte della stessa Amministrazione acquirente mediante proprio

personale e nell'ambito delle proprie strutture di manutenzione. L'applicazione di tale schema, che può riguardare anche solo una parte delle operazioni, richiede la preventiva definizione degli interventi che il Fornitore intende delegare all'Amministrazione acquirente, la piena assunzione a carico del Fornitore della totale responsabilità degli interventi affidati all'Amministrazione acquirente, il rimborso degli oneri di manodopera e materiali, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione acquirente dovrà sostenere per l'esecuzione degli interventi a lei delegati.
L'Amministrazione acquirente si riserva comunque di non accogliere la proposta del Fornitore, in particolare dove questa non fosse corrispondente alle esigenze di rapidità ed accessibilità prima espresse e di concordare con il Fornitore una soluzione migliorativa, prioritariamente nell'ambito dello schema a).

4.5 Interventi manutentivi in garanzia a cura dell'Amministrazione acquirente
Qualunque sia lo schema proposto ed accettato dall'Amministrazione acquirente relativamente alla struttura tecnica, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione acquirente ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio, l'Amministrazione acquirente potrà effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature, la riparazione di guasti o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono un modesto impegno di tempo (indicativamente non superiore a 2 (due) ore-uomo).
L'Amministrazione acquirente darà tempestiva comunicazione scritta di detti interventi al Fornitore e questi sarà tenuto all'immediato reintegro dei materiali utilizzati ed al pagamento all'Amministrazione acquirente degli oneri, diretti edindiretti, derivanti dall'impiego della propria manodopera secondo il prezzo concordato a seguito della conferma d'ordine con pagamenti da effettuarsi a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.
Resta comunque inteso che nella garanzia si intende compreso il rimborso delle spese di traino del veicolo qualora lo stesso fosse soggetto ad un'avaria su strada non riparabile sul posto.

4.6 Protezione ambientale
Nella gestione della garanzia dovranno essere sempre osservati e salvaguardati da parte del Fornitore le linee guida che compongono il sistema di Gestione Ambientale della Stazione Appaltante. L'inosservanza dei principi costituenti il Sistema di Gestione Ambientale, la non comunicazione alla Stazione Appaltante di procedimenti in corso che riguardino l'inosservanza della normativa ambientale, la non presentazione di documentazioni tecnico-scientifiche richieste dalla Stazione Appaltante o gli esiti di verifiche sul campo che evidenzino gravi inosservanze delle normative ambientali rappresentano giustificato motivo di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante, con le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni, anche di immagine.

Art. 5 REPERIBILITA' RICAMBI
I complessivi ed i particolari devono essere facilmente reperibili sul mercato e ne deve essere assicurato l'approvvigionamento per almeno 12 anni. A tal fine le Ditte fornitrici dei gruppi meccanici e delle carrozzerie si impegnano a costruire e mantenere nei magazzini della propria sede, o nei magazzini dei propri rappresentanti, un'adeguata scorta di particolari di ricambi originali delle Ditte medesime e di quelle di produzione di fabbriche estere; quanto sopra dovrà essere assicurato fin dalla consegna dei veicoli, compreso ogni altro allestimento accessorio.

Art. 6 SERVIZIO ASSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE POST-VENDITA
Il Fornitore dovrà dichiarare nella relazione tecnica:

- la dislocazione delle sedi di assistenza tecnica diretta e del magazzino ricambi del Fornitore;
- la disponibilità ed impegno fino alla scadenza dell'ultimo periodo di garanzia, ad

M

intervenire gratuitamente in loco, dalla data del collaudo di fornitura, per problemi tecnici attinenti analisi su anomalie del prodotto offerto, entro 48 (quarantotto) ore dalla chiamata, ad esclusione delle giornate festive, per anomalie di una certa entità.

Art. 7 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Per consentire all'Amministrazione acquirente un adeguato addestramento del proprio personale, il Fornitore è tenuto ad inviare, non oltre la data di consegna del veicolo, un adeguato numero di opuscoli illustrativi.

Il Fornitore dovrà provvedere a pianificare, in accordo con l'Amministrazione acquirente, ed effettuare, con proprio personale specializzato e con oneri a proprio carico, un addestramento con riscontro pratico per il personale di guida e di manutenzione, allo scopo di consentire una ragionevole preparazione per una corretta effettuazione delle operazioni di guida, di manutenzione e di riparazione dei veicoli.

L'addestramento dovrà essere effettuato presso la sede dell'Amministrazione acquirente, non oltre 45(quarantacinque) giorni successivi di calendario dalla data di ricevimento della richiesta scritta da parte della stessa.

Apposito calendario dei corsi dovrà essere presentato unitamente alla consegna degli autobus.

Il Fornitore s'impegna inoltre a mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione acquirente, il proprio personale specializzato per effettuare corsi di approfondimento o fornire chiarimenti per un corretto uso ed un'efficace manutenzione dei veicoli.

Art. 8 COLLAUDI

Il collaudo di un autobus ha per scopo di verificare e certificare:

- se l'autobus è stato realizzato in perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
- le rispondenze e le conformità alle prescrizioni della documentazione di gara;
- se i dati risultanti dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali impiegati.

Gli autobus oggetto della presente fornitura saranno oggetto di collaudo definitivo.

L'esito positivo del collaudo definitivo, mentre non impegna in alcun modo l'Amministrazione acquirente, non solleva comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell'autobus al funzionamento cui è destinato e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Ogni autobus, una volta completato anche nell'allestimento particolare e comunque prima di essere immatricolato, dovrà essere collaudato. Tale collaudo sarà effettuato presso la sede del Fornitore da una persona incaricata dall'Amministrazione acquirente per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni previste nella documentazione di gara. Il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione acquirente, con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, la data di disponibilità del mezzo da sottoporre al collaudo di fornitura.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle difformità contestate ed indicate nell'apposito "processo verbale di visita" di collaudo ed a ripresentare il veicolo per un ulteriore collaudo, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

Pertanto non si potrà procedere a successiva consegna all'Amministrazione acquirente e all'immatricolazione di autobus eventualmente rifiutati in sede di detto collaudo di fornitura.

L'esito positivo o negativo del "collaudo di fornitura" sarà formalizzato mediante comunicazione scritta da parte del Comune di Giugliano al Fornitore, a stretto giro di posta mediante raccomandata A.R.

All'atto del collaudo, dovranno essere consegnati, pena l'esito negativo dello stesso, i seguenti documenti:

- n° 1 copia dell'estratto dati tecnici o di documento equivalente previsto dalla vigente legislazione in materia di omologazione, relativo allo specifico modello oggetto della presente fornitura;
- n° 1 copia di un elenco delle parti di ricambio di prima dotazione con l'indicazione dei quantitativi ritenuti necessari e dei prezzi unitari;
- n° 1 copia (più una copia su supporto informatico realizzato con programma multipiattaforma) del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio di motore, autotelaio, carrozzeria, completo di disegni esplosi, codice costruttore ed eventuale codice subfornitore nonché listino prezzi dei ricambi in vigore all'atto dell'offerta;
- n° 1 copia del libretto di uso e manutenzione per il veicolo fornito, completo di tutti gli aggiornamenti necessari;
- n° 1 copia del manuale di istruzioni per il conducente per il veicolo fornito;
- n° 3 copie del manuale/i di riparazione dei dispositivi e degli impianti meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici, elettronici (tutti con i relativi schemi) e di tutti i dispositivi ausiliari applicati al veicolo;
- n° 1 dichiarazione con cui il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta della Amministrazione acquirente, tutte le attrezzature meccaniche, pneumatiche, elettriche ed elettroniche necessarie per la diagnosi e la riparazione dei componenti dell'autobus offerto. Dette attrezzature dovranno essere inoltre complete di istruzioni e la loro consegna dovrà essere seguita da appositi corsi relativi al loro utilizzo, nei casi in cui l'Amministrazione acquirente lo ritenga necessario;
- n° 1 copia dell'elenco delle attrezzature specifiche necessarie per le operazioni di manutenzione/revisione, ciascuna corredata dal relativo prezzo (anche indicativo).

Tutta la documentazione dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, in formato chiaramente leggibile.

Nel caso di componenti forniti dai subfornitori, il Fornitore dovrà allegare all'offerta specifica dichiarazione sulla conformità ed adeguatezza dei sottosistemi e dei componenti, al capitolato tecnico, assumendosene la piena responsabilità. Il Fornitore, prima della consegna del primo veicolo, dovrà inviare all'Amministrazione acquirente l'elenco dei sub-fornitori dei principali componenti installati sul veicolo, accompagnato dalla documentazione che comprovi l'esecuzione, con esito positivo, dei collaudi di accettazione che il Fornitore stesso ha eseguito all'atto del ricevimento dei medesimi componenti.

Art. 9 DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

A corredo della fornitura dovrà essere rilasciata, contestualmente all'offerta, la seguente documentazione esclusivamente in lingua italiana, in formato chiaramente leggibile:

- dichiarazione di compatibilità della fornitura per quanto riguarda la finanziabilità degli autobus;
- dichiarazione che gli autobus corrispondono alle caratteristiche tecniche generali e specifiche di cui al presente Capitolato Speciale e a tutta la documentazione di gara;
- dichiarazione che gli autobus risulteranno regolarmente omologati all'atto della consegna, completi di tutte le dotazioni richieste; se fossero in corso aggiornamenti e/o estensioni di omologazione riguardanti. alcune delle dotazioni richieste, sarà necessario dichiarare che tali aggiornamenti e/o estensioni non comporteranno ritardi sulla consegna degli autobus stessi;
- dichiarazione che i materiali costituenti l'autobus sono assolutamente privi di qualsiasi tipo di componente tossico;

- dichiarazione attestante che i ricambi dovranno essere dello stesso tipo e marca, perfettamente intercambiabili e ne dovrà essere garantito l'approvvigionamento per almeno 12 (dodici) anni dalla data di immatricolazione dell'ultimo autobus della fornitura;
- certificazione di ottemperanza alle norme elettromagnetiche (EMC) e relativa relazione di prova.

Non saranno collaudabili gli autobus privi di tali dichiarazioni.

Art. 10 SOLUZIONI INNOVATIVE

Nel caso in cui nella produzione di veicoli dello stesso tipo o similari, successivamente al completamento della fornitura e durante tutto il periodo della loro vita utile d'esercizio, fossero introdotte soluzioni innovative, derivanti da esperienze di esercizio, e tendenti ad incrementare il livello di sicurezza e/o affidabilità (al di là di quanto di competenza e di responsabilità del costruttore), il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione acquirente.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione acquirente per un periodo non inferiore a 12 (dodici) anni, ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva o a guasto, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza del veicolo nel tempo.

Art. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO

La fattura relativa alla fornitura degli autobus oggetto del presente Capitolato Speciale d'Oneri - Allegato A, in cui dovrà essere riportato il CIG, potrà essere emessa solo ad avvenuta immatricolazione degli stessi da parte del Fornitore.

Tale impegno è da considerarsi vincolante solo nel caso che non sussistano impedimenti all'immatricolazione stessa causati dal Fornitore, sia per non conformità dei veicoli alle vigenti disposizioni legislative, sia a seguito di esito negativo del collaudo di fornitura, sia per mancanza della documentazione prevista. Il prezzo di aggiudicazione sarà corrisposto con le seguenti modalità:

1. il 50% quale anticipo, entro gg. 30 dalla data del verbale di consegna della fornitura;
2. il 50% quale saldo, entro gg. 60 decorrenti dalla data di consegna degli autobus.

A norma dell'Art. 48bis del D.P.R. 602/1973 i pagamenti di cui sopra saranno subordinati alla presenza delle seguenti condizioni:

- emissione della fattura;
- emissione da parte dell'ente preposto di D.U.R.C. regolare;
- sottoscrizione del contratto in forma pubblica - amministrativa

L'emissione del D.U.R.C. comporterà la sospensione dei termini di pagamento senza il riconoscimento di alcun interesse e/o nessun risarcimento e/o indennizzo a favore del beneficiario.

Art. 12 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DOCUMENTAZIONE E DATI

Le modalità di presentazione dell'offerta, la documentazione necessaria, le modalità di assegnazione della fornitura, sono esplicitate nella documentazione di gara. Con la presentazione dell'offerta si intende che l'impresa interessata alla fornitura ha preso cognizione e ha riconosciuto l'incondizionata accettabilità di tutte le condizioni contenute nella documentazione gara; si intende inoltre che la stessa Impresa si impegna a mantenere la validità dell'offerta per tutta la durata della gara. Allo scopo la documentazione di gara citata dovrà essere riconsegnata contestualmente all'offerta timbrata e firmata su ogni foglio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dalla documentazione di gara si prenderà a riferimento il D.Lgs. 163/2006 (Codice contratti) e smi.

Art. 13 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Le modalità di valutazione delle offerte e di assegnazione della fornitura, sono esplicitate nella documentazione di gara. Gli elementi di valutazione delle offerte saranno il valore tecnico dei mezzi proposti, il prezzo, i termini di consegna.

ART. 14 CONTROLLI

L'Amministrazione acquirente e le autorità competenti potranno disporre i controlli che riterranno più opportuni allo scopo di verificare che la produzione e l'allestimento degli autobus rispettino i requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Speciale e nella documentazione di gara, di quelli previsti dalla vigente legislazione italiana e/o comunitaria, nonché nei documenti di offerta del Fornitore.

Gli oneri relativi ad eventuali accertamenti sulla qualità dei materiali sono a carico del Fornitore, mentre restano a carico della Comune di Giugliano in Campania quelli relativi allo spostamento del personale incaricato degli accertamenti stessi.

Art. 15 CAUZIONI

Le ditte partecipanti alla gara dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti per la partecipazione alla gara, ovvero per il risarcimento eventuale di qualsiasi danno possa derivare all'Amministrazione acquirente per loro inadempimento. Tale cauzione dovrà essere incondizionata e di validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni, prestata secondo le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.

Una volta aggiudicata la fornitura, l'Amministrazione acquirente disporrà immediatamente per la restituzione della cauzione a tutti i partecipanti, ad eccezione del Fornitore aggiudicatario. Il Fornitore aggiudicatario provvederà a sostituire la cauzione già in possesso dell'Amministrazione acquirente con una di valore pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo, I.V.A. esclusa, della fornitura aggiudicata. Le predette percentuali vanno ridotte per possesso Certificazione sistema di qualità - art. 75 punto 7 D. Lgs.163/2006 e smi.

La "cauzione definitiva" dovrà essere costituita entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni di calendario consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione a mezzo raccomandata A.R.. La mancata costituzione della predetta cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stessa Amministrazione, indipendentemente dall'azione per danni che potrà essere promossa dalla Amministrazione stessa, con possibilità di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Detta cauzione potrà essere prestata secondo le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.

Quale che sia la forma costitutoria, tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione acquirente.

La cauzione definitiva è prestata, a favore della Amministrazione acquirente, a garanzia degli impegni tutti della fornitura; essa è prevista a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 Codice Civile e, in caso di inadempimento del Fornitore, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

In caso di inadempimento dell'Amministrazione acquirente, il Fornitore potrà richiedere esclusivamente la restituzione della sola cauzione versata o il documento della cauzione fidejussoria senza null'altro poter pretendere per alcun titolo o causa.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, per un periodo pari alla durata della garanzia totale offerta per gli autobus. Resta salvo per l'Amministrazione acquirente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui l'Amministrazione acquirente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L'integrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine improrogabile di 10 (dieci) giorni di calendario dalla richiesta scritta, a mezzo raccomandata A.R., della Amministrazione stessa.
In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Fornitore aggiudicatario, prelevandone l'importo dal saldo o da acconti di pagamento della fornitura.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione acquirente, indipendentemente dall'azione per danni che potrà essere promossa dall'Amministrazione acquirente, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16 PENALITA'

Art. 16.1 PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

La consegna degli autobus, f.co sede Amministrazione, dovrà avvenire entro il tempo previsto, indicato nell'offerta; i giorni decorreranno dalla data di ricezione dell'ordine. Nel caso di ritardi nella consegna, non giustificati da cause di forza maggiore, riconosciute e accettate come tali dall'Amministrazione acquirente, verranno applicate le seguenti penalità:

- 1,0‰ (unopermille) per ogni giorno solare maturato di ritardo sul valore della partita in ritardo, aggiornato al momento della consegna contrattuale, fino a raggiungere il 20% del valore della partita in ritardo.

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura, dovranno essere dalla Ditta fornitrice comunicati al committente mediante lettera raccomandata. Sono considerate cause di forza maggiore e devono essere debitamente comunicate come al precedente capoverso, soltanto gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell'eventuale applicazione di penalità. In dipendenza di ritardi per cause di forza maggiore, la Ditta fornitrice potrà invocare una corrispondente proroga dei termini, ma non potrà richiedere indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque altra natura.
Le trattenute per penalità relative ad eventuali ritardi nella consegna della vettura saranno notificate dal committente alla ditta fornitrice, e quindi effettuate sul pagamento dell'ultima rata; parimenti saranno rimandate al pagamento dell'ultima quota le trattenute relative agli addebiti che venissero eventualmente fatti durante il periodo di garanzia.

Art. 16.2 PENALI PER FERMO MACCHINA

Per ogni giorno naturale di fermo macchina (con esclusione delle giornate festive) causato da guasti imputabili alla Ditta sarà applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) del prezzo dell'autobus.
Tale onere verrà addebitato anche nei casi di fermo dovuti alla ritardata consegna dei ricambi di componenti meccanici e di carrozzeria necessari per effettuare riparazioni non coperte da garanzia.
Non viene computato il giorno in cui viene effettuata la segnalazione di norma per iscritto del fermo macchina.
Non vengono computati i primi due giorni di fermo macchina per singolo mese e singolo

Hy

autobus.
Qualora il ritardo dovesse superare i 10 giorni di calendario, l'Amministrazione acquirente raddoppierà a partire dall'undicesimo giorno l'importo della penale per ogni giorno di ulteriore fermo macchina.
Per l'applicazione delle suddette sanzioni, faranno fede insindacabilmente i documenti interni della Amministrazione acquirente, oppure i documenti di consegna e ritiro del veicolo in "conto lavorazione".
Ogni fermo macchina verrà formalizzato a mezzo fax o mediante bolla di consegna del veicolo alle sedi manutentive indicate dal Fornitore; nel caso di fornitura di ricambi, il fermo vettura sarà documentato mediante fax di richiesta ricambi e bolla di consegna degli stessi.

ART. 17 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEI VEICOLI

Dalla data di consegna del veicolo completo di tutta la documentazione e degli allestimenti, la proprietà è trasferita in capo all'Amministrazione acquirente. Permane in capo al Fornitore l'obbligo di garantire la Amministrazione Appaltante dall'evizione e dai vizi della cosa (art. 1476 Cod. Civ.).
Il Fornitore garantisce, altresì, l'Amministrazione acquirente da eventuali pretese od azioni di terzi in ordine a tecnologie impiegate sul veicolo e coperte da brevetto.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole e gli adempimenti del presente Capitolato Speciale, del Disciplinare e documentazione di gara sono da considerarsi essenziali per cui l'inadempienza anche di uno solo di essi darà facoltà all'Amministrazione acquirente di respingere in ogni momento l'offerta, o di tenere anticipatamente risolto il rapporto, salvo richiesta danni.
La risoluzione del contratto prevede l'incameramento della cauzione per la quota parte relativa all'inadempimento.

ART. 19 RINVIO ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

L'appalto di cui trattasi si intende disciplinato, oltre che dal presente capitolato speciale d'oneri - Allegato A, per quanto non espressamente indicato nel medesimo e dalla documentazione di gara, dalle norme Comunitarie, dal Codice Civile e dalla legislazione emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania in tema di contabilità, di appalti, di contratti ed in materie che attengono all'oggetto dell'appalto stesso, e comunque per quanto non in contrasto con le direttive in materia.

Art. 20 SPESE CONTRATTUALI E CONTROVERSIE

Qualsiasi spesa inerente il contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Fornitore, compresa la consegna franco sede dell'Amministrazione Comunale. Per eventuali controversie viene eletto competente il Tribunale del Luogo dove ha sede il Comune di Giugliano in Campania.
Il presente Capitolato speciale di gara viene integralmente sottoscritto per accettazione e restituito quale parte integrante dell'offerta. Esso è costituito da n. 20 venti (venti) articoli e da n. 11 (undici) pagine identificate univocamente.

Comune di Giugliano in Campania
Il R.U.P.